



**CRITERI DI RIFERIMENTO
PER L'ACCESSO AL BUONO SOCIALE 2019
MISURA B2 – INTERVENTI A FAVORE DELLE
PERSONE CON DISABILITA' GRAVE O COMUNQUE
IN CONDIZIONE DI NON AUTOSUFFICIENZA**

1. PRINCIPI GENERALI

In ottemperanza alla DGR n. 1253/2019 “Programma operativo regionale a favore di persone con gravissima disabilità e in condizione di non autosufficienza e grave disabilità di cui al Fondo Nazionale per le non autosufficienze anno 2018”, i seguenti criteri disciplinano l'erogazione di buoni sociali finalizzati al finanziamento di interventi di sostegno e supporto alla persona fragile e alla sua famiglia.

2. FINALITA'

Il buono sociale è finalizzato a garantire:

- a) alla persona fragile la permanenza presso il proprio domicilio e nel contesto di vita abituale, tramite prestazioni di assistenza assicurate dal *caregiver* familiare e/o acquistate da assistente personale impiegato con regolare contratto;
- b) alla persona con disabilità fisico-motoria grave o gravissima, con capacità di esprimere la propria volontà, di età compresa tra i 18 e i 64 anni, il perseguimento di progetti di vita indipendente senza il supporto del *caregiver* familiare, ma con l'ausilio di un assistente personale, autonomamente scelto e con regolare contratto;
- c) al minore con disabilità il sostegno alla vita di relazione, tramite appositi progetti di natura educativa/socializzante che favoriscono il suo benessere psicofisico.

3. DESTINATARI

Sono destinatari del buono sociale i residenti dei comuni dell'Ambito territoriale di Grumello del Monte:

- di qualsiasi età, al proprio domicilio, che evidenziano gravi limitazioni della capacità funzionale con compromissione significativa dell'autosufficienza e dell'autonomia personale nelle attività della vita quotidiana, di relazione e sociale;
- in condizione di gravità così come accertata ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 104/1992 (l'istanza può essere comunque presentata in attesa di definizione dell'accertamento) oppure beneficiari dell'indennità di accompagnamento, di cui alla legge n. 18/1980 e s.m.i. con L. 508/1988.

Gli stranieri residenti titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonché i minori iscritti nella loro carta di soggiorno o nel loro permesso di soggiorno, sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale ai sensi dell'art. 41 del DLgs 25.07.1998 n. 286.

4. REQUISITI DI AMMISSIONE

Possono presentare domanda per l'ottenimento del buono sociale le persone sia quelle **in continuità** sia quelle di **nuovo accesso**, in possesso delle certificazioni sopraindicate, con valore ISEE in corso di validità:

- non superiore a € 22.000,00 per le persone maggiorenni, ridotto a € 20.000,00 nel caso di progetti di vita indipendente (ISEE sociosanitario);
- non superiore a € 30.000,00 per le persone minorenni (ISEE minorenni).

Come definito dalla DGR n. 1253/2019 **nessuna priorità viene fissata per la continuità delle persone in carico alla Misura B2 con l'annualità FNA precedente.**

Si specifica che **hanno priorità** d'accesso alla Misura le persone che:

1. non sono in carico alla Misura RSA aperta ex DGR n. 7769/2018;
2. non beneficiano di interventi o di sostegni integrativi di carattere assistenziale erogati da Enti pubblici o privati o da Enti previdenziali (es. INPS/Home Care Premium).

5. COMPATIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ

Il buono sociale al caregiver familiare di persona disabile grave e il buono sociale per progetto di vita indipendente è compatibile con i sostegni DOPO DI NOI nelle modalità previste dalla normativa regionale vigente.

L'erogazione della Misura B2 è incompatibile con:

1. i Voucher anziani e disabili ex DGR n. 7487/2017;
2. il Bonus per assistente familiare iscritto nel registro di assistenza familiare ex l.r. n. 15/2015.

Il Bonus per assistente familiare ex l.r. n. 15/2015 può essere erogato alla persona valutata ammissibile alla Misura B2 ma non presa in carico con la stessa.

Nel caso in cui una persona sia in carico al Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) ciò non può costituire elemento di esclusione e di incompatibilità con l'erogazione della Misura B2.

Le **persone con disabilità gravissima, beneficiarie della Misura B1**, possono beneficiare anche del buono sociale previsto a sostegno di progetti per la vita indipendente.

6. PROGETTO INDIVIDUALE DI ASSISTENZA

La domanda per l'ottenimento del buono sociale deve essere corredata dal progetto individuale di assistenza, di durata trimestrale, contenente:

- l'esito della valutazione multidimensionale della persona;
- la declinazione per ogni dimensione di vita della persona (Salute: interventi sanitari, sociosanitari e sociali, Istruzione/Formazione, Lavoro, Mobilità, Casa, Socialità (interazioni/relazioni interpersonali, vita sociale, civile e di comunità), Altro) i vari interventi e servizi già in atto o da attivare;
- l'indicazione dei fondamentali obiettivi realizzabili e/o percorribili in termini di qualità della vita della persona disabile/anziana non autosufficiente e del suo nucleo familiare;
- la descrizione delle prestazioni assicurate dal *caregiver* familiare e/o personale di assistenza regolarmente assunto da sostenere con il buono;
- la definizione degli interventi da sostenere con il buono nel caso di progetti di vita indipendente, per i quali vanno altresì specificate le fondamentali caratteristiche qualificanti, compreso il grado di inserimento socio-lavorativo della persona disabile e gli interventi realizzati dai Centri territoriali per la vita autonoma e indipendente (CTVAI);
- la descrizione degli interventi da sostenere con il voucher sociale per minori con disabilità;
- il valore ISEE.

Inoltre, nel progetto devono essere evidenziate, eventuali altri interventi di sostegno alla domiciliarità quali ad esempio:

- le prestazioni assicurate dal Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD): assistenza diretta alla persona, prestazioni tutelari e complementari/integrative;
- le prestazioni assicurate dall'Assistenza Domiciliare Integrata (ADI);
- periodo di sollievo;
- altre forme integrative per la risposta al bisogno, misure economiche di carattere assistenziale già erogate da Enti pubblici o privati.

Specificatamente, per le persone con disabilità devono essere indicati nel progetto eventuali sostegni attivati con altre risorse sociali, es. Fondo DOPO DI NOI ecc.

Il progetto individuale di assistenza, redatto sulla base della valutazione sopra indicata è sottoscritto dall'assistente sociale, da un referente dell'Ambito, da un rappresentante dell'ASST, dalla persona/famiglia o da chi eventualmente ne garantisce la protezione giuridica e dal responsabile del caso (*case manager*).

7. GRADUATORIA

Si prevede la formazione di un'unica graduatoria a livello d'Ambito territoriale, suddivisa per ogni categoria di beneficiari.

Per la formazione della graduatoria si utilizzano i parametri indicati nelle tabelle di seguito riportate:

VALUTAZIONE PER IL PROFILO ADULTO

Valutazione profilo adulto	Strumento	Peso	Pt. max
Profilo funzionale	ADL	30%	30
	IADL	30%	30
Valutazione sociale	Scheda sociale	25%	25
Condizione economica *	ISEE	15%	15
TOTALE valutazione			100

VALUTAZIONE PER IL PROFILO MINORE

Valutazione profilo minore	Strumento	Peso	Pt. max
Profilo funzionale	ADL	60%	60
Valutazione sociale	Scheda sociale	25%	25
Condizione economica *	ISEE	15%	15
TOTALE valutazione			100

*** Alla condizione economica, viene attribuito un punteggio da 0 a 15, calcolato in base alla seguente formula:
15 - [(ISEE dichiarato/tetto massimo ISEE ammissibile) * 15]**

8. ENTITÀ BUONO SOCIALE ED EROGAZIONE

Il buono sociale é costituito da una provvidenza economica pari a € 1.000,00, corrisposta a posteriori in un'unica soluzione entro il 31.12.2019.

L'importo matura nel periodo compreso tra il primo di luglio e il 30 novembre 2019 (€ 200,00 mensili).

9. CAUSE DI DECADENZA DAL DIRITTO

Il beneficiario decade dal diritto di percepire il buono sociale al verificarsi di una delle seguenti cause:

- Trasferimento della residenza in un comune di altro Ambito;
- Ricovero definitivo in RSA/RSD;
- Ricovero in Hospice;
- Decesso;
- Trasferimento in comunità alloggio/comunità socio sanitaria;
- Esaurimento risorse;
- Conclusione per termine progetto;
- Conclusione a seguito rivalutazione che modifica il progetto precedentemente previsto;
- Passaggio alla misura B1 DGR FNA in vigore.

In caso di decadenza dal diritto, il beneficio cessa di maturare dal mese successivo al verificarsi di una delle cause sopra indicate.

Le mensilità non maturate, saranno destinate al bando successivo.

La liquidazione in favore degli eredi avviene entro un tempo massimo di 12 mesi dal decesso del beneficiario, decorso tale termine le risorse sono incamerate dall'Ambito territoriale e destinate al primo bando utile.

10. CONTROLLI

Sulle dichiarazioni sostitutive uniche presentate in ordine alla richiesta del beneficio disciplinato dai presenti criteri regolamentativi, ogni comune attiva i controlli.

Qualora nei controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l'attivazione delle necessarie procedure di legge, l'Ufficio di Piano su segnalazione del singolo comune adotta ogni misura utile a sospendere e/o revocare ed eventualmente recuperare i benefici concessi.

11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La trattazione dei dati personali raccolti avviene in applicazione del vigente D.Lgs. 101/2018 in materia di privacy e del Regolamento europeo 679/2016 – GDPR.